

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI**  
**D.P.R. 445/2000 e s.m.i.**

**Rilevazione dati per prestazioni occasionali – persone fisiche**

Al Dirigente Scolastico  
dell'Istituto Comprensivo  
"G. Bertacchi" di  
CHIAVENNA (SO)

\_\_l\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
(Cognome e Nome)

consapevole delle sanzioni penali nel caso dichiarazioni mendaci, richiamate dall'Art 76 della L.445/2000:

**DICHIARA**

- di essere nat \_\_ a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il

- di essere cittadino  italiano  altro (indicare di quale nazionalità) \_\_\_\_\_

- di essere residente a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

- di essere titolare del seguente Codice Fiscale \_\_\_\_\_

di essere **Dipendente Pubblico** e, in quanto tale:

rientrando in almeno una delle ipotesi di esclusione di cui al comma 6 dell'Art.53 sotto riportato, NON NECESSITA di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;

NON rientrando in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui al comma 6 dell'Art.53 sotto riportato, dichiara di avere ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento della prestazione, da parte della propria amministrazione:

Amministrazione di appartenenza \_\_\_\_\_

Sede di servizio \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_ Aliquota massima IRPEF \_\_\_\_\_

di essere **Lavoratore Autonomo/Libero Professionista** in possesso di P.I. N° \_\_\_\_\_ e di rilasciare regolare fattura;

di svolgere una **Prestazione Occasionale** soggetta a ritenuta d'acconto e quindi, ai sensi della normativa vigente, alla data del \_\_\_\_\_ sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da parte di tutti i committenti nell'anno corrente \_\_\_\_\_:

Ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 e di essere pertanto soggetto all'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS ai sensi della normativa vigente.

Non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 e si impegna a comunicare tempestivamente il superamento di detto limite.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**

OMISSIS

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

OMISSIS